



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Per non pagare il funerale basta rinunciare all'eredità?

Autore: Redazione | 21/04/2017



Io e mia moglie rinunceremo all'eredità di mio suocero ma vorremmo non dover pagare il funerale. Cosa possiamo fare a tal proposito?

La risposta al quesito deve necessariamente partire dal dato per cui la **rinuncia all'eredità** ha **efficacia retroattiva [1]**, ragion per cui chi rinuncia (la moglie del lettore, quale erede legittima) è considerato come se non fosse stato mai chiamato all'eredità.

Di conseguenza, il rinunziante non risponde di alcun peso o debito ereditario e,

dunque, non è tenuto a sostenere nemmeno le **spese funerarie** che sono considerate dalla giurisprudenza pesi ereditari **[2]**. Ciò vuol dire che se anche la rinuncia dovesse essere formalizzata qualche giorno dopo la celebrazione dei funerali, il rinunciante non è tenuto comunque a sostenere le spese funerarie (in proporzione alla quota di eredità alla quale è chiamato) dato che in realtà, essendo rinunciante, non può essere considerato mai stato chiamato. Non esiste un atto formale in cui la volontà di non pagare le spese funerarie possa essere consacrata: e ciò perché chi rinuncia non è tenuto a pagare alcun debito o peso ereditario avendo la rinuncia effetto retroattivo. E, perciò, ove vi sia rinuncia, la moglie non potrà mai essere chiamata a rimborsare (pro quota) le spese funerarie eventualmente sostenute dagli altri chiamati all'eredità.

Si tenga, poi, conto che anche nel caso in cui la moglie volesse pagare le spese funerarie, tale atto, anche se compiuto prima della rinuncia, non è ritenuto di per sé stesso integrante una accettazione implicita dell'eredità poiché, di per sé, il pagamento delle spese funerarie è considerato adempimento di un dovere morale e sociale e, quindi, non corrisponde, da solo, ad una **volontà tacita di accettare l'eredità**.

*Articolo tratto da una consulenza dell'avv. **Angelo Forte***

Note

[1] Art. 521 cod. civ. **[2]** Cass. sent. n. 28 dello 03.01.2002.

Sentenza

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile

Sentenza 3 gennaio 2002, n. 28

Data udienza 12 giugno 2001

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 17 aprile 1993 Luigino Cavalleretto, premesso che aveva pagato nella misura di lire 2.891.000 le spese del funerale di Fortunata Tenan, che era deceduta il 6 ottobre 1991, dopo aver nominato unico suo erede il nipote Chiarino Tenan, deduceva che l'erede predetto era tenuto a rimborsargli tali spese in quanto pesi ereditari ex art. 752, e pertanto chiedeva al Pretore di Rovigo di ingiungere al nominato Tenan il pagamento della predetta somma con gli interessi legali. Il Pretore accoglieva il ricorso con decreto del successivo 30 aprile. Proponeva rituale opposizione il Tenan deducendo che il Cavalleretto aveva pagato le spese funerarie col denaro prelevato dal libretto al portatore della defunta e si era appropriato di tutti gli arredi dall'abitazione di costei. L'opposto replicava che era stata la stessa Tenan a utilizzare le somme depositate nel libretto di risparmio e a donare gli arredi all'altro nipote. La causa veniva istruita mediante la produzione di documenti e l'assunzione dell'interrogatorio dello opposto e di prova testimoniale. Il Pretore con sentenza in data 9 luglio 1995, argomentando che il Cavalleretto aveva pagato spontaneamente le spese funerarie, stabiliva che lo stesso non aveva diritto al rimborso, esulando ogni ipotesi di surrogazione legale di cui all'art. 1203 c.c.. Proponeva appello il Cavalleretto, con atto di citazione notificato il 13 settembre 1995, deducendo che la sentenza era viziata da ultrapetizione avendo attribuito alla domanda una causa petendi diversa da quella invocata, posto che egli aveva inteso esperire l'azione di indebito soggettivo. L'appellato eccepiva che il pretore si era limitato a qualificare giuridicamente la domanda e che doveva escludersi nel caso in esame l'ipotesi di indebito soggettivo e di surrogazione legale, avendo il Cavalleretto pagato un debito proprio. Nel corso del giudizio di appello si costituivano quali eredi dell'appellante Cavalleretto Luigi, deceduto nelle more di causa, i suoi eredi Ivana Saorin, Michela e Michele Cavalleretto. Con sentenza del 24.4-8.5.1998 il tribunale di Rovigo rigettava l'appello. Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione Saorin Ivana ved. Cavalleretto, Cavalleretto Michele e Cavalleretto Michela con tre motivi di gravame. Nel giudizio di legittimità non si è costituito Tenan Chiarino.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 752 e segg. c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la sentenza impugnata omissa di considerare che il Cavalleretto Luigi aveva fondato la domanda già davanti al pretore sul presupposto che le spese funerarie, da lui anticipate, costituivano peso ereditario ed ai sensi dell'art. 752 c.c. dovevano far capo all'erede della Tenan Fortunata, della cui designazione si era venuto a conoscenza solo successivamente alla celebrazione delle esequie della de cuius. Deducono i ricorrenti che già il pretore aveva ritenuto che tali spese avrebbero dovuto essere poste a carico della Tenan ai sensi dell'art. 752 c.c., ma aveva poi rigettato, la domanda sotto il profilo della insussistenza di una causale di surrogazione ai sensi dell'art. 1203 n. c.c.; che il Tribunale di Rovigo, - ritenendo

che l' art. 752 c.c. regola i rapporti interni tra i coeredi, mentre i rapporti esterni con gli ereditari sono disciplinati dall'art. 754 c.c., - ha erroneamente escluso che l'invocato art. 752 c.c. poteva costituire la causa petendi della domanda attorea. Col secondo motivo i ricorrenti denunciano manifesta illogicità della motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) con riguardo alla dichiarata non debenza dell'erede al pagamento dell'onere funerario, per avere la sentenza impugnata erroneamente interpretato la domanda dell'appellante esclusivamente in base all'art. 752 c.c., ignorando le altre norme che a tale articolo sono collegate (artt. 1203 n. 5, 2034, 1° comma e 2036, ult. comma, c.c.), meglio illustrate con il terzo motivo del ricorso. I primi due motivi, per la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente; essi sono fondati. E' giurisprudenza di questa Corte (cfr. sent. 3489 del 4.8.1977) che le spese per le onoranze funebri al "de cuius" sono da comprendere tra i pesi ereditari, cioè tra quegli oneri che sorgono in conseguenza dell'apertura della successione e, pur dovendo essere distinti dai debiti ereditari - cioè dai debiti esistenti in capo al "de cuius" e che si trasmettono, con il patrimoni del medesimo, a coloro che gli succedono per legge o per testamento - gravano sugli eredi per effetto dell'acquisto dell'eredità, concorrendo a costituire il passivo ereditario, che è composto sia dai debiti del defunto sia dai debiti dell'eredità; che, pertanto colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenere il rimborso dagli eredi, sempre che non si tratti di spese eccessive sostenute contro la volontà espressa da quelli. Non vi sono motivi per discostarsi da tale orientamento giurisprudenziale, che qui si conferma. Il terzo motivo - relativo alla violazione e falsa applicazione degli artt. 1203 n. 5, 2034 e 2036, c.c. - rimane assorbito dall'accoglimento dei primi due motivi. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio, alla corte d'appello di Venezia che provvederà a nuovo esame alla luce dei principi di diritto sopra enunziati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il 1° ed il 2° motivo, dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa anche per le spese del giudizio di legittimità, alla corte d'appello di Venezia.